

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2475 del 18/05/2018
Oggetto	DPR N. 59 DEL 2013 - DITTA CAVAGION SNC DI CAVAGION MICHELANGELO E C. CON IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2568 del 18/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 31596/2017/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C." con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 10268 del 30.10.2013.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 07.11.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 13.11.2017 con il n. 12759, presentata al S.U.A.P. di Ferrara prot. n. 134848 in data 07.11.2017 dalla Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.", nella persona di Cavagion Michelangelo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di autolavaggio e distribuzione carburanti, autorizzata con atto A.U.A. n. 10268 del 30.10.2013, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C." per la modifica sostanziale dell'attività da autolavaggio e distribuzione carburanti a solo autolavaggio, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con la modifica della matrice ambientale scarichi idrici autorizzata con l'A.U.A. su citata;
- Visto che le acque reflue industriali sono scaricate in un fosso che confluisce nel Canale Burana;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 10268 del 30.10.2013;
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono:
 - nella suddivisione delle attività di distribuzione carburanti, bar ed autolavaggio presenti sull'area a due diverse società;
 - la Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.” mantiene la sola attività di autolavaggio meccanico con portale;
 - nello scarico contrassegnato con la lettera “S” vengono scaricate solamente le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, mentre le acque reflue domestiche e di prima pioggia, che venivano convogliate allo scarico assieme a quello reflue industriali, sono convogliate nel fosso in due punti di scarico separati (contrassegnati con le lettere “S4” e “S5”), la cui titolarità appartiene ad altra ditta;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE ST (assunta al P.G. di ArpaE n. 13687 del 04.12.2017), nella quale si esprime una valutazione di congruità ambientale per lo scarico di acque reflue industriali;
- Vista la richiesta di conguaglio del S.U.A.P. di Ferrara datata 30.03.2018, riguardante le spese istruttorie di Arpae (assunta al P.G. di ArpaE n. 3945 del 03.04.2018);
- Vista la nota di sospensione del termine di conclusione del procedimento del S.U.A.P. di Ferrara datata 11.12.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13928 del 12.12.2017), nella quale si chiede alla Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.” di fornire integrazioni relativa alla matrice impatto acustico;

- Vista la documentazione integrativa della Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.”, trasmessa con nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 30.03.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 3943 del 03.04.2018);
- Viste le integrazioni volontarie della Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.” (assunte al P.G. di ArpaE n. 4470 del 13.04.2018), nelle quali si comunicano le portate dello scarico di acque reflue industriali per stabilire l'esatto importo della tariffa per le spese istruttorie;
- Vista la visura ordinaria della Società “Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.”, effettuata da ArpaE in data 14.05.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- Preso atto che la titolarità degli scarichi, indicati nella planimetria con le lettere “S1” - “S2” - “S3” - “S4” e “S5”, appartiene ad un'altra ditta, che ha presentato istanza al S.U.A.P. di Ferrara per acquisire l'autorizzazione allo scarico;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 10.05.2018 (assunto al PG di ArpaE n. 5807 del 16.05.2018), riguardante l'impatto acustico;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società "Cavagion s.n.c. di Cavagion Michelangelo & C.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Cassana, via Modena n. 236, codice fiscale e P.IVA 01777130384 per la modificata sostanziale dell'attività di autolavaggio, autorizzata con atto A.U.A. n. 10268 del 30.10.2013

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	ARPAE

	di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali è quello contrassegnato con la lettera "S", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con il numero "1", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. L'impianto di depurazione deve corrispondere a quello schematizzato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

6. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
7. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
9. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
10. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
11. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
12. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. Dovrà essere eseguito, direttamente in corrispondenza del ricettore stabilito in accordo con il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, un rilievo fonometrico al fine di verificare il rispetto dei limiti (assoluto e differenziale) della classe III. Tale rilievo **dovrà essere condotto entro 90 giorni dal rilascio del presente** atto e dovrà tener conto sia del periodo diurno che del periodo notturno.
2. I risultati del rilievo, prescritto al precedente punto 1, dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della D.G.R. n. 673/2004, che dovrà essere inviata sia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara sia ad ARPAE Ferrara. Se da tali rilievi dovessero emergere dei superamenti dei limiti di rumore nella relazione dovranno essere specificati gli interventi di bonifica acustica da mettere in atto.
3. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
4. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte dei cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, l'atto A.U.A. n. 10268 del 30.10.2013, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.